



**CORTE D'APPELLO
DI MILANO**



**TRIBUNALE PER I MINORENNI
DI MILANO**



TRIBUNALE DI MILANO



**ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO**



**OSSERVATORIO
SULLA GIUSTIZIA
CIVILE
DI MILANO**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI,
GIURIDICI E STORICO-POLITICI



**DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA
SCHOOL OF LAW**

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI IN MATERIA DI FAMIGLIE E MINORI

La Corte d'Appello di Milano, nella persona della Presidente Dott. Giuseppe Ondei, e del Presidente della Sezione V- Minori, Persone e Famiglia, Dott. Fabio Laurenzi,

e

il Tribunale per i minorenni di Milano, nella persona della Presidente Dott.ssa. Maria Carla Gatto

e

il Tribunale di Milano, nella persona del Presidente f.f. Dott. Fabio Roia, e della Presidente della Sezione IX- Famiglia, Dott.ssa Anna Cattaneo,

e

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, nella persona del Presidente Avv. Antonino La Lumia,

e

l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, nella persona dell'Avv. Maria Grazia Monegat,

e

Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico politici dell'Università degli Studi di Milano, nella persona dell'Avv. Prof. Carlo Rimini,

e

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, nella persona dell'Avv. Prof. Filippo Danovi.

PREMESSA

La Corte di Appello di Milano, il Tribunale per i minorenni di Milano, il Tribunale di Milano il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e l'Osservatorio della giustizia civile di Milano, nel solco della collaborazione già avviata, sentono l'esigenza di mantenere vive prassi virtuose e condivise per la gestione del procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie.

Viste le novità apportate dalla L. n. 206/2021 e dal D. Lgs n. 149/2022, richiamato il D.M. n. 44 del 21 febbraio 2011 e successive modifiche nonché le Linee Guida già sottoscritte nel marzo 2019, il presente documento offre, nel rispetto della autonomia e delle professionalità dei soggetti coinvolti, indicazioni operative per la più chiara e completa esposizione delle notizie relative ai minori e al nucleo familiare, nonché per il deposito della documentazione richiesta dalle norme di nuovo conio. L'obiettivo è quello di permettere la tutela effettiva dei diritti fondamentali delle persone, sia dei figli -minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti- sia delle parti, tutela che presuppone indicazioni chiare e complete sulla vicenda familiare, sui figli, sulle condizioni personali ed economiche delle parti.

PARTE PRIMA: PRINCIPI

1. La giustizia consensuale.

1.1. L'avvocato che assiste le parti ricorda loro la possibilità di avvalersi della mediazione familiare¹ e, per quanto possibile, ricerca soluzioni condivise, privilegiando il ricorso agli strumenti di giustizia

¹ La rilevanza del ruolo della mediazione familiare è stata ribadita dal legislatore della riforma, sia mediante la modifica apportata all'art. 337-ter, secondo comma, c.c., sia mediante l'introduzione del nuovo art. 473.bis.10 c.p.c., ferme

consensuale, alternativa o complementare al processo contenzioso, in armonia con la normativa sovranazionale², con quella nazionale³ e nel rispetto delle regole deontologiche⁴.

2. Lealtà, probità e divieto di espressione sconvenienti ed offensive.

2.1 La delicatezza delle questioni trattate, che involgono le sfere più intime della persona e il coinvolgimento di minori nelle vicende familiari, impone l'uso di un linguaggio non ostile e rispettoso della dignità delle persone che ben può conciliarsi con l'assolvimento degli obblighi difensivi. La pacatezza dei toni e la compostezza delle espressioni utilizzate - soprattutto in presenza di figli comuni- non impedisce la chiara rappresentazione di eventuali carenze genitoriali e/o di comportamenti in assunto violativi degli obblighi nascenti dal matrimonio.

2.2. Nelle controversie in materia di persone, minorenni e famiglie gli obblighi imposti dagli artt. 88 e 89 c.p.c. assumono un significato e una portata più pregnanti.

3. Il dovere di leale collaborazione.

3.1. Tenuto conto degli obblighi previsti dagli articoli 473-bis.12 e 473-bis.18 c.p.c., è auspicabile che i difensori alleghino, agli atti della fase introduttiva del giudizio, un chiaro ed analitico elenco della complessiva situazione economica/reddituale/patrimoniale delle parti, secondo il modello "*Informazioni sulle condizioni economiche ex art. 473 bis. 18 c.p.c.*" allegato, da compilare nel rispetto dei principi di verità e trasparenza; tale modello consentirà al giudice di avere informazioni reddituali e patrimoniali necessarie all'adozione di una decisione in linea con le norme di legge, i principi dell'ordinamento e, soprattutto, con la specifica situazione di fatto sottoposta alla sua attenzione⁵.

restando le doverose eccezioni per i procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere, contenute nella Sezione I del capo terzo "Della violenza domestica e di genere" e in particolare negli articoli 473-bis.40, 473-bis.42, secondo comma, 473-bis.42, quarto comma, 473-bis.43 del codice di rito.

² La Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli firmata a Strasburgo il 25.01.1996 ribadisce sia nel Preambolo, sia nell'art. 13, l'importanza di ricercare soluzioni condivise del conflitto familiare. La disposizione deve comunque essere letta in uno con i principi espressi dall'art. 48, punto 1, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (adottata a Istanbul il 11 maggio 2011), ratificata dall'Italia con legge n. 77 del 27 giugno 2013.

³ La L. 206/2021 ha esteso l'ambito di operatività della negoziazione assistita familiare, oggi esperibile anche per i genitori non legati da vincolo di coniugio, per la determinazione degli obblighi di mantenimento del figlio maggiorenne e per la somministrazione degli alimenti; in forza del D.lgs. 149/2022 gli accordi di divorzio concluso a seguito di negoziazione assistita possono prevedere la corresponsione della c.d. *una tantum*.

⁴ L'art. 27, n. 3, Codice Deontologico Forense dispone che: "*L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge*"; l'art. 56, Codice Deontologico Forense fa divieto ai difensori dei genitori di incontrare il figlio minore. L'art. 2, comma 7, D.lg. 132/14, convertito con modificazioni, dalla L. n. 162/2014, prevede l'obbligo deontologico dell'avvocato di informare della possibilità di avvalersi della negoziazione assistita, anche quando, come nella negoziazione assistita familiare, essa non è condizione di procedibilità.

⁵ Il modello sarà sottoscritto dalla parte personalmente e comunque il tribunale, con il decreto di fissazione dell'udienza, con riferimento alle ipotesi in cui siano formulate domande di contenuto economico e/o siano presenti figli minori,

3.2 Considerato che i tempi di scarico della cancelleria potrebbero determinare ritardi nella visibilità degli atti depositati, visti i tempi stretti previsti per il deposito delle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.⁶ e richiamato il più generale dovere deontologico di lealtà⁷, si invitano gli avvocati costituiti a trasmettere a mezzo mail agli altri avvocati costituiti - all'atto della ricezione della prima pec da parte della cancelleria- sia la comparsa di costituzione del convenuto sia le successive memorie indicate nell'art. 473-bis.17 c.p.c. con la relativa documentazione.

4. La completezza degli atti e dei documenti.

4.1. Il difensore, nel rispetto delle norme deontologiche di riferimento⁸, del dovere di difesa e del dovere di leale collaborazione, fornisce al giudice le informazioni riferitegli dal proprio assistito sulla reale situazione personale ed economica delle parti, sulla vita familiare e sociale dei figli e sui loro bisogni anche materiali; la completa informazione sui fatti oggetto della controversia consente al giudice l'assunzione, in tempi rapidi, dei provvedimenti opportuni.

4.2. I difensori depositano con gli atti introduttivi, oltre ai documenti ritenuti opportuni, il piano genitoriale⁹, redatto secondo il modello allegato, i provvedimenti, anche provvisori, emessi in altri procedimenti aventi ad oggetto le medesime domande o domande connesse a quelle oggetto del giudizio¹⁰ e, ove richiesto dalla legge, la documentazione relativa alle condizioni economiche del proprio assistito¹¹.

5. Chiarezza e sinteticità degli atti.

5.1. Gli atti sono redatti in maniera chiara e sintetica¹² e devono essere facilmente leggibili¹³; il mancato rispetto del criterio di chiarezza e sinteticità rischia di pregiudicare l'intelligibilità delle questioni sottoposte all'attenzione del giudice¹⁴.

ordinerà la produzione della dichiarazione all'attore entro il termine previsto per la notifica al convenuto del ricorso introduttivo ed al convenuto entro il termine previsto per la sua costituzione

⁶ Dieci giorni tra costituzione del convenuto e prima memoria dell'attore; dieci giorni tra la prima memoria dell'attore e la prima memoria del convenuto; 5 giorni tra la prima memoria del convenuto e la seconda dell'attore; 5 giorni tra la seconda memoria dell'attore e l'udienza.

⁷ Art. 19 Codice deontologico forense.

⁸ Art. 46.1. e art. 50 Codice deontologico forense.

⁹ Il piano genitoriale deve essere depositato solo in presenza di figli comuni minori di età e per i procedimenti contenziosi e non per i procedimenti a domanda congiunta (Art.473-bis.12, ultimo comma).

¹⁰ Art. 473-bis.12, comma 2 richiamato all'art. 473-bis.16.

¹¹ Art. 473-bis.12, ultimo comma, richiamato all'art. 473-bis.16.

¹² Regola fissata dall'art. 121 c.p.c. e richiamata dagli artt. 473-bis.12 c.p.c., 473-bis.16 c.p.c.; le norme sono espressione di un principio generale dell'ordinamento, dettato dall'obiettivo di un processo da celebrare in tempi ragionevoli, nel rispetto del principio di cui all'art. 111, co. 2 Cost.

¹³ Art. 46 disp.att. c.p.c.

¹⁴ Cfr. Cass. civ. n. 4300/22; Cass. Civ. n. 8009/19; Cass. Civ. n. 21297/16; conformi Cass. Civ. 17698/14 e Cass. Civ. 11199/12

5.2. I provvedimenti giudiziari¹⁵ sono chiari e sintetici in conformità agli indirizzi nazionali¹⁶ e sovranazionali¹⁷.

5.3. L'adozione dei criteri sopraindicati consente un più efficiente raccordo tra atti e decisione, destinato a riverberarsi anche nelle fasi di impugnazioni dei provvedimenti.

PARTE SECONDA: LA REDAZIONE DEGLI ATTI

1. Intitolazione degli atti.

1.1. Gli atti introduttivi recano nell'intestazione il preciso riferimento alla tipologia di procedimento instaurato, mediante specifici richiami alle norme di legge sia sostanziali sia processuali che lo regolano.

1.2. Gli ulteriori atti recano nell'intestazione un riferimento preciso alle norme processuali che regolano quella determinata attività.

1.3. Nell'ipotesi di allegazione di abusi o condotte di violenza domestica o di genere, ai fini della celere trattazione del procedimento, il difensore indica, nell'intestazione dell'atto in cui per la prima volta sono allegati gli abusi o le condotte, il riferimento espresso all'art. 473 bis-40 c.p.c.

1.4. Nell'ipotesi di allegazione di rifiuto del minore a incontrare uno dei genitori, il difensore indica, nell'intestazione dell'atto in cui per la prima volta è segnalato il rifiuto, il riferimento espresso all'art. 473 bis-6 c.p.c.

2. Struttura degli atti.

2.1. Tutti gli atti del processo civile telematico devono essere depositati in modalità nativo digitale secondo le indicazioni tecniche del D.M. n. 44 del 21 febbraio 2011.

2.2. Gli atti di parte sono redatti nel rispetto dei principi di cui ai punti 2 e 5, Parte Prima e di quelli di cui all'art. 46 disp. att. c.p.c., in base a uno schema logico, con suddivisione in distinti paragrafi; ove possibile, l'esposizione dei fatti segue un ordine cronologico.

2.3. Un prospetto di sintesi (*abstract*) è raccomandato per gli atti complessi e svolge la funzione di orientamento e comprensione del testo. L'indice degli argomenti e la numerazione delle pagine sono elementi necessari per una miglior lettura dell'atto.

¹⁵ Art. 132 co.2 n.4 c.p.c e art. 46 disp. att. c.p.c.

¹⁶Cfr. Protocollo d'intesa sul processo civile in Cassazione; vedi anche art. 46 disp.att. c.p.c.

¹⁷ Cfr. art. 47 – Contenuto di un ricorso individuale – Regolamento della Corte Europea dei diritti dell'uomo in vigore dal 14 novembre 2016 che contiene le istruzioni pratiche per la instaurazione del procedimento (in <https://cedu.it>).

2.4. Negli atti introduttivi i difensori evidenziano in primo luogo tutti i dati relativi alla situazione familiare, l'esistenza di eventuali procedimenti (penali o civili) pregressi oppure in corso, relativamente alle domande oggetto del giudizio o a quelle ad esse connesse.

3. Produzione documentale e collegamenti ipertestuali.

3.1 La denominazione degli allegati abbinata alla loro numerazione ne favorisce l'immediato reperimento. Si suggerisce di numerare progressivamente i documenti con formato 001 e ss. (fino a 100 allegati) e 0001 e ss. in caso siano di numero superiore a 100; si suggerisce di evitare di numerare gli allegati in dipendenza dell'atto cui si riferiscono.

3.2 E' opportuno che a ogni allegato corrisponda apposito e distinto *file*, che a sua volta sia nominato con un'indicazione sintetica del suo contenuto (es. 001- certificato contestuale residenza e stato di famiglia).

3.3 E' consigliabile, per agevolarne la lettura, utilizzare *link* ipertestuali¹⁸ agli allegati richiamati nell'atto o, quantomeno, indicare la pagina dell'allegato a cui si fa riferimento, evidenziando, ove possibile, la parte di interesse.

3.4. E' consigliabile che il piano genitoriale, il modello "*Informazioni sulle condizioni economiche ex art. 473 bis. 18 c.p.c.*" e i loro allegati siano numerati in maniera progressiva rispetto agli altri documenti depositati¹⁹.

3.5.I difensori, quanto alla documentazione bancaria e finanziaria, depositano solo i relativi estratti conto e non anche tutti i fogli informativi ad essi solitamente allegati dall'istituto bancario/finanziario.

4. Procedimenti su domanda congiunta.

4.1. Il ricorso contiene le indicazioni di cui all'art. 473-bis 12²⁰, nonché la descrizione del reddito, del patrimonio e degli oneri economici di ciascuna delle parti.

¹⁸ Cfr. art. 1, comma 2, D.M 8 marzo 2018 n. 37. Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 che così dispone "(...) dopo il comma 1 (n.b. dell'art.4 del decreto 10 marzo 2014, n. 55) è inserito il seguente: "1 bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui all'art. 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti depositati in modalità telematica sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto" Cfr. art. 2 comma uno, lettera b, del DM 13 agosto 2022 n.147, in vigore dal 23.10.2022, che prevede che *Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui all'art. 1 è ulteriormente aumentato fino al 30% quando gli atti depositati in modalità telematica sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.*

¹⁹ P.e. 001 Estratto per sunto dell'atto integrale di matrimonio; 002; 004 Piano genitoriale; 005 Modello per la dichiarazione relativa ai redditi ed al patrimonio della situazione reddituale/patrimoniale delle parti ; 006 Mod. PF anno 2022; 007. Mod. PF anno 2021 etc.etc.

²⁰ Si segnala che, per mero refuso, l'art. 473-bis.51 richiama i numeri 1), 2, 3) e 5) dell'art. 473 bis.12 in luogo delle lettere a), b), c) ed e).

4.2. Il ricorso contiene, nell'intestazione, la richiesta delle parti di eventuale trattazione scritta (ad es. "*Ricorso congiunto per separazione con richiesta di trattazione scritta*"). Nel caso di contestuale domanda di separazione e divorzio, l'intestazione dell'atto contiene il richiamo all'art. 473-bis 49 c.p.c.

4.3. Al ricorso sono allegati i documenti anagrafici, la copia di eventuali provvedimenti anche provvisori, adottati in altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o le domande ad esse connesse, nonché l'eventuale accordo sulla scelta della legge applicabile ex art. 31 L. 218/95. Non è richiesto il deposito del piano genitoriale o della documentazione economica, fermo restando quanto indicato al punto 4.4.

4.4. Nel caso di richiesta di trattazione scritta del procedimento su domanda congiunta, le parti possono esonerarsi reciprocamente, nel ricorso, dal depositare la documentazione economica indicata nell'art. 473.bis-12, terzo comma²¹.

4.5. Nei procedimenti su domanda congiunta di modifica di precedenti provvedimenti, se le parti intendono chiedere l'udienza in presenza, i difensori ne fanno espressa richiesta nell'intestazione dell'atto.

4.6. Nel caso di ricorsi su domanda congiunta contenenti patti di trasferimento o costituzione di diritti reali relativi a beni immobili, i difensori a) fanno espressa menzione della richiesta nell'intestazione dell'atto (e.g. "*Ricorso per divorzio con richiesta di trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili*"; b) si attengono a quanto indicato nel "Protocollo per la trattazione dei procedimenti di separazione consensuale, di divorzio o scioglimento delle unioni civili su istanza congiunta, in presenza di clausole dell'accordo che prevedano il trasferimento o la costituzione di diritti reali relativi a beni immobili" sottoscritto dal Tribunale di Milano e l'Ordine degli Avvocati di Milano, Prot.n. 19020/2022.

MODELLI ALLEGATI:

In tale prospettiva sono stati predisposti e vengono qui allegati alcuni modelli di atti giudiziari o relativi allegati, quali:

- 1) ricorso introduttivo del procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie;
- 2) comparsa costituzione del curatore speciale del minore
- 3) modello *Informazioni sulle condizioni economiche ex art. 473 bis. 18 c.p.c.*;

²¹ Per mero refuso l'art. 473-bis.51 co.2 c.p.c. richiama il terzo comma dell'art. 473-bis.13 in luogo del terzo comma dell'art. 473.bis.12 (cfr. Rel. Illustrativa).

- 4) modello di piano genitoriale;
- 5) ricorso di separazione su domanda congiunta;
- 6) ricorso per divorzio su domanda congiunta;
- 7) ricorso per l'affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio su domanda congiunta;
- 8) ricorso su domanda congiunta di separazione personale e contestuale divorzio.
- 9) ricorso su domanda congiunta per lo scioglimento dell'unione civile
- 10) ricorso su domanda congiunta per la modifica di precedenti statuizioni

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Il Presidente, dott. Giuseppe Ondei

CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE V CIVILE

Il Presidente, dott. Fabio Laurenzi

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO

Il Presidente, dott. Maria Carla Gatto

TRIBUNALE DI MILANO

Il Presidente, dott. Fabio Roia

TRIBUNALE DI MILANO- SEZIONE 9° CIVILE

Il Presidente, dott.ssa Anna Cattaneo

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

Il Presidente, avv. Antonino La Lumia

**DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI, GIURIDICI E STORICO POLITICI
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO**

Avv. Prof. Carlo Rimini, ordinario di diritto privato, delegato dal Dipartimento

**DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MILANO-BICOCCA**

Avv. Prof. Filippo Danovi, ordinario di diritto processuale civile, delegato dal Dipartimento

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI MILANO

Avv. Maria Grazia Monegat del Gruppo Famiglia dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano